

**ESTRATTO ORDINANZE DI RILIEVO PER  
PERSONALE DEI COMUNI ANCHE A  
SUPPORTO E COORDINAMENTO ANCI**

Di seguito si riporta un estratto ragionato delle più recenti disposizioni inerenti la gestione del personale di rilievo per i Comuni colpiti, con relative note di commento ove necessarie.

## **ORDINANZA N. 392 DEL 6 SETTEMBRE 2016**

### ***Articolo 5 - Disposizioni finalizzate a garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione Civile***

1. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello titolare di posizione organizzativa direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, può essere riconosciuta, per il periodo dal 24 agosto al 30 settembre 2016:
  - a. per l'impiego sul territorio colpito, una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata, su base mensile, rispettivamente a 100 ore per il periodo dal 24 al 31 agosto ed a 300 ore per il mese di settembre di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego;
  - b. per l'impiego in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 100 ore mensili pro-capite, nei limiti e come specificato dal successivo comma 3.
2. Ai titolari di incarichi dirigenziali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 4-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, può essere riconosciuta, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto, e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, fino al 30 settembre 2016:
  - a. per l'impegno sul territorio colpito, una indennità di funzione pari al 50% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego per il periodo dal 24 al 31 agosto nonché, su base mensile, per il periodo dal 1° al 30 settembre 2016;
  - b. per l'impegno in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, una indennità di funzione pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego per il periodo dal 24 al 31 agosto nonché, su base mensile, per il periodo dal 1° al 30 settembre 2016, nei limiti e come specificato dal successivo comma 3.
3. L'individuazione delle unità di cui ai commi 1, lettera b) e 2, lettera b) per il periodo dal 24 al 31 agosto e dal 1° al 30 settembre 2016, è comunicata al Dipartimento della Protezione Civile, con riferimento all'evoluzione delle esigenze e delle attività, entro il 15 settembre 2016:

- a. per il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e per le Forze di Polizia e per le Forze Armate, dal vertice della struttura di appartenenza;
  - b. per il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Direttore dell'Ufficio Gestione delle Emergenze;
  - c. per le strutture di protezione civile delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria, dal direttore competente.
4. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla ricognizione degli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi entro il 1° dicembre 2016, acquisendo le necessarie informazioni in forma complessiva direttamente dai vertici delle Amministrazioni centrali interessate. Le Regioni colpite dagli eventi sismici e quelle coinvolte nelle attività di assistenza e soccorso provvedono all'istruttoria degli elementi informativi di cui al primo periodo del presente comma per quanto riguarda le attività delle amministrazioni regionali e degli enti locali interessati.
  5. La rideterminazione dei limiti massimi e dell'articolazione delle misure contenute nel presente articolo a partire dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2016, sarà definita con successiva ordinanza, sulla base di piani di impiego proposti soggetti individuati al comma 4 e concordati nell'ambito della Di.Coma.C. Per il Dipartimento della Protezione Civile il piano di impiego è proposto dal Coordinatore della Di.Coma.C. I piani di impiego devono contenere una prospettazione delle attività da porre in essere, direttamente connesse con le finalità della gestione dell'emergenza, corredata dalla quantificazione delle risorse umane necessarie e dalla stima dei relativi oneri. Con successiva ordinanza saranno disciplinate le ulteriori disposizioni in materia a partire dal 1° gennaio 2017 e fino al termine dello stato di emergenza.
  6. Il personale titolare, al 24 agosto 2016, di contratto di lavoro a tempo parziale verticale in servizio presso delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato in sede nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, anche con compiti di supporto, può essere autorizzato, in relazione alle eccezionali esigenze connesse al contesto emergenziale in atto, a far data dalla presente ordinanza e fino al termine dello stato di emergenza, a modificare temporaneamente l'articolazione della prestazione lavorativa, entro i limiti della percentuale lavorativa già convenuta nell'ambito del contratto individuale di lavoro, senza procedere alla stipulazione di un nuovo contratto.
  7. In relazione alle eccezionali esigenze connesse al contesto emergenziale in atto, il personale titolare di incarico ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 303/1999 ovvero di incarico tecnico specialistico ai sensi degli articoli 48 e 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 presso il Dipartimento della Protezione Civile può essere impiegato in attività di protezione civile nei territori interessati all'emergenza. Al predetto personale, in relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno, è riconosciuta, dal 24 agosto 2016 e fino al 30 settembre 2016, un'indennità mensile pari al 40% del trattamento economico lordo commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco.
  8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la deroga, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei

principi di derivazione comunitaria, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24 e 45 e relative disposizioni attuative, e all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

9. Concorrono alla copertura degli oneri derivanti dalle attività di soccorso alle popolazioni svolte dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al presente articolo, anche se eventualmente eccedenti i limiti massimi di cui al comma 1, lettera a), le disponibilità finanziarie non utilizzate relative alle assegnazioni di fondi previste dall'articolo 15, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, n. 3917, dall'articolo 9, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011, n. 3950, dall'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 gennaio 2012, n. 3992, dall'articolo 1, comma 9, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012, n. 4014, nonché delle ordinanze del Presidente della Regione Emilia Romagna del 12 giugno 2013, n. 71, del 10 settembre 2013, n. 100 e del 9 dicembre 2013, n. 146, adottate dallo stesso in qualità di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

## **ORDINANZA N. 394 DEL 19 SETTEMBRE 2016**

### **Articolo 9 (Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operatività e partecipazione dei Comuni)**

1. L'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) provvede a coordinare la partecipazione dei comuni italiani, non direttamente interessati dall'evento sismico in premessa, alle attività volte a fronteggiare il medesimo evento calamitoso. A tal fine, l'AnCI assicura la presenza, presso la Di.Coma.C, di proprio personale nel limite massimo di 8 unità.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ANCI provvede all'istruttoria degli elementi informativi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 dell'ordinanza n. 392/2016, per il personale degli enti locali di cui al comma 1 direttamente impegnato sul territorio colpito dal sisma nelle attività connesse all'emergenza, nonché all'elaborazione dei piani di impiego ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della medesima ordinanza n. 392/2016.
3. Fino al termine previsto nella delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, per lo svolgimento delle attività direttamente connesse con l'assistenza alle popolazioni colpite e la realizzazione degli interventi urgenti nei territori di rispettiva competenza, agli amministratori locali dei comuni interessati dall'evento sismico in premessa, non si applicano i limiti di cui all'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Al fine di agevolare l'organizzazione ed il coordinamento delle attività connesse all'emergenza, il personale di polizia locale dei comuni di cui al comma 1 può essere impegnato provvisoriamente nei comuni interessati dall'evento calamitoso, per le finalità di istituto, in deroga all'articolo 4, comma 13 1, lettera c) della legge 7 marzo 1986, n. 65, secondo le disposizioni contenute in un apposito accordo-quadro sottoscritto tra l'ANCI e gli enti locali interessati, fatte salve le comunicazioni ai Prefetti competenti.

### **Nota**

*In relazione all'evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i Comuni dei territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia, L'Aquila, Fermo e Macerata, e considerando l'estensione dell'area interessata, l'ANCI si è immediatamente attivata per fornire il supporto necessario agli enti al fine di assicurare l'azione amministrativa.*

*L'ANCI ha da subito lanciato un appello alla solidarietà verso i territori colpiti, al quale hanno risposto numerosi Comuni e coordina le iniziative dei singoli Comuni.*

*Con la norma in esame è stato riconosciuto e disciplinato il ruolo della Rappresentanza ANCI di coordinamento per la partecipazione dei comuni italiani, non direttamente interessati dall'evento sismico in premessa, alle attività volte a fronteggiare il medesimo evento calamitoso.*

## **ORDINANZA N. 396 DEL 23 SETTEMBRE 2016**

### **Articolo 2 (Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione Civile in attuazione dell'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016 per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016)**

1. Con riferimento alla prospettazione delle attività direttamente connesse con le finalità della gestione dell'emergenza da porre in essere dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, i limiti massimi e l'articolazione delle misure contenute nel citato articolo 5 sono rideterminati come specificato nel presente articolo.
2. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso quello titolare di posizione organizzativa, direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, può essere riconosciuta:
  - a. per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2016, una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfettariamente parametrata, su base mensile, a 200 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego;
  - b. per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2016, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 150 ore mensili pro-capite;
  - c. per l'impiego in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 50 ore mensili pro-capite, nei limiti e come specificato dal successivo comma 4.
3. Ai titolari di incarichi dirigenziali delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-bis, della legge n. 225/1992, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, può essere riconosciuta:
  - a. per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2016, una indennità di funzione pari al 35% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego;
  - b. per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2016, una indennità di funzione pari al 25% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego;
  - c. per l'impiego in sede, anche con compiti di supporto finalizzati alla gestione emergenziale, nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, una indennità di funzione pari al 15% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista

dai rispettivi ordinamenti, determinata con riferimento ai giorni di effettivo impiego.

4. Le misure previste dal comma 2, lettera c), e dal comma 3, lettera c), del presente articolo si applicano limitatamente al personale del Dipartimento della Protezione Civile e al personale delle strutture di protezione civile delle regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria.
5. Al personale titolare di incarico ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 303/1999, ovvero di incarico tecnico-specialistico ai sensi degli articoli 48 e 50 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 presso il Dipartimento della Protezione, impiegato in attività di protezione civile nei territori interessati dall'emergenza, in relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno, può essere riconosciuta, dal 1° ottobre al 31 ottobre 2016, un'indennità pari al 30% del trattamento economico lordo, commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco e dal 1° novembre al 31 dicembre 2016, un'indennità pari al 20% del trattamento economico lordo, sempre commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco, fermo restando quanto previsto in materia di trattamento di missione dall'articolo 8 dell'ordinanza n. 394 del 2016.
6. Al personale appartenente alle Forze di Polizia, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso il Dipartimento della protezione civile si applica quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 dell'ordinanza n. 392 del 2016, nonché quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e non si applica quanto previsto dall'articolo 13 dell'ordinanza n. 394 del 2016.
7. Al restante personale appartenente alle Forze di Polizia, ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, in deroga alle disposizioni vigenti e fermo restando il divieto di cumulo con altri compensi per la medesima finalità, non si applica quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e può essere riconosciuta, oltre all'indennità di ordine pubblico, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre quelle già autorizzate dai rispettivi ordinamenti, nel limite complessivo di 150 ore mensili pro-capite per l'impiego sul territorio colpito nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 8, dell'ordinanza n. 392 del 2016.
9. Il Dipartimento della Protezione Civile provvede alla periodica ricognizione degli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo sono riferite alle risorse umane indicate nei piani di impiego condivisi in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392 del 2016.

## **ORDINANZA N. 400 DEL 31 OTTOBRE 2016**

### **Articolo 7 (Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operatività del Servizio Nazionale della Protezione Civile in attuazione dell'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016 e dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 396/2016 a partire dal 30 ottobre 2016)**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) e comma 3, lettera a) dell'ordinanza n. 396/2016 si applicano, a decorrere dal 26 ottobre e fino al 30 novembre 2016, per il personale impegnato nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e comunque connesse con la gestione dell'emergenza anche non ricompreso nei piani di impiego già definiti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) e comma 3, lettere b) e c), dell'ordinanza n.396/2016 si applicano dal 1° dicembre 2016 fino al termine dello stato di emergenza.
3. In considerazione delle ulteriori esigenze conseguenti agli eventi verificatisi il 26 e il 30 ottobre 2016, i piani di impiego previsti dall'articolo 5, comma 5, dell'ordinanza n. 392/2016, per le attività da porre in essere a partire dal 1° dicembre 2016 e fino al termine dello stato di emergenza, possono essere rimodulati e concordati nell'ambito della Di.Coma.C entro il 20 novembre 2016.
4. Il termine per la ricognizione degli oneri di cui all'articolo 5, comma 4, dell'ordinanza n. 392/2016 è differito al 30 gennaio 2017.
5. Le disposizioni relative al personale delle Forze di Polizia di cui all'articolo 2, comma 7, dell'ordinanza n. 396/2016 si applicano fino al termine dello stato di emergenza.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 8, dell'ordinanza n. 392/2016.
7. Il Dipartimento della Protezione Civile provvede alla periodica ricognizione degli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

### **Nota**

*L'indennità e il trattamento di lavoro straordinario è riconosciuto anche ai dipendenti dei comuni colpiti e degli altri enti locali che hanno impegnato il proprio personale nelle attività a supporto della continuità amministrativa e di polizia locale*

*L'indennità omnicomprensiva può essere riconosciuta al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30/3/2001 n. 165, ivi compreso quello titolare di posizione organizzativa direttamente impiegato nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto e fermo restando il divieto di cumulo con compensi analoghi eventualmente già previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura indicata nella citata Ordinanza 392/2016 e successive modificazioni, come riportata nella tabella:*

<i>Dal 24 al 31 agosto 2016</i>	<i>100H (12,30' ore/giorno)</i>
<i>Dal 1 al 30 settembre 2016</i>	<i>300H (10 ore/giorno)</i>
<i>Dal 1 al 31 ottobre</i>	<i>200H (6,27' ore/giorno)</i>
<i>Dal 1 al 30 novembre 2016</i>	<i>200H (6,40' ore/giorno)</i>

*Dal 1 dicembre 2016 è prevista la retribuzione del lavoro straordinario effettivamente prestato nella misura massima di 150H mensili*

*In ordine all'indennità omnicomprensiva e al lavoro straordinario reso dal personale la funzione di supporto giuridico - amministrativo della Rappresentanza ANCI - Di.Coma.C, a seguito di confronto con le funzioni competenti della Di.Coma.C/Dipartimento Protezione Civile ha espresso il seguente avviso:*

*“Le indennità giornaliere di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 5 dell' OCDPC n. 395 è da ritenere che non siano frazionabili o suscettibili di riduzioni”.*

*Ciò posto, si fa presente che il presupposto dell'erogazione dell' indennità giornaliera è subordinato all'accertamento del diretto impiego del personale nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza.*

*Inoltre si specifica che la medesima indennità, per la sua stessa natura, non è subordinata al computo di un determinato numero di ore di lavoro straordinario da parte del personale preposto ad attività connesse all'emergenza in rassegna.*

*Qualora talune figure professionali, in relazione all'evolversi delle emergenza, siano stati impiegati saltuariamente nelle attività suddette, a parere della scrivente rappresentanza, è possibile corrispondere l'indennità solo per le giornate in cui l'attività svolta ha riguardato in modo prevalente le attività suddette.*

*Si ravvisa, tuttavia, la necessità che l'impiego del personale sia almeno pari all'ordinario orario di lavoro giornaliero, secondo quanto previsto dal proprio ordinamento di appartenenza.*

*Il medesimo principio, peraltro, è stato enunciato dallo stesso Capo del Dipartimento della Protezione Civile nell'ambito delle indicazioni fornite per il riconoscimento della citata indennità operativa omnicomprensiva al personale dipartimentale impiegato in missione ai sensi della normativa in questione.*

*Ad ogni buon conto, appare utile consultare la [circolare prot. N. UC/TERAG 16/0014364 del 24.02.2017](#) contenente le indicazioni operative fornite dal Capo del Dipartimento di Protezione Civile in ordine alla rendicontazione degli oneri per il personale direttamente impiegato in attività di assistenza e soccorso o in compiti e funzioni connessi all'emergenza.*

**Ordinanza n. 400 del 31 ottobre 2016**

***Articolo 4 (Disposizioni volte a garantire la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle aree e degli edifici danneggiati)***

Per l'espletamento delle attività tecnico-amministrative connesse con la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle aree e degli edifici interessati dagli eventi calamitosi di cui in premessa nonché di rimozione delle situazioni di pericolo, le Regioni e i Comuni interessati, che non dispongono di personale tecnico idoneo in misura sufficiente per il tempestivo svolgimento delle suddette attività, possono provvedervi, per la durata dello stato emergenziale, avvalendosi di tecnici resi disponibili da altre pubbliche amministrazioni che siano in possesso dei necessari requisiti professionali e siano a tale scopo individuati mediante intese dirette tra le Regioni, i Comuni e le predette pubbliche amministrazioni. Tali tecnici, nell'ambito dei procedimenti di cui al presente comma, rappresentano l'Ente ad ogni effetto di legge.

***Nota***

*Con la norma in esame viene riconosciuta la possibilità di assegnare la responsabilità di procedimento e la rappresentanza dell'Ente in cui vengono impiegati al personale di altre pubbliche amministrazioni in possesso dei necessari requisiti professionali.*

## **Ordinanza n. 405 del 10 novembre 2016**

### **Art. 3 (Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operatività dei Comuni)**

1. Al fine di garantire l'effettivo coordinamento della partecipazione dei comuni italiani alle attività volte a fronteggiare gli eventi calamitosi in premessa, all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) è riconosciuto il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e debitamente rendicontati, relativi all'indennità di missione, alle spese di viaggio, vitto ed alloggio secondo il contratto collettivo nazionale lavoro ANCI, per il personale direttamente impiegato sui territori colpiti dai predetti eventi sismici nonché presso la Di.Coma.C ai sensi dell'art. 9 dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016, a far data dal 24 agosto 2016 e fino al termine dello stato d'emergenza.
2. Restano fermi gli adempimenti in capo ad Anci previsti dall'art. 9, comma 2, dell'ordinanza n. 394 del 19 settembre 2016, come integrato dall'art. 7, comma 3 e 4, dell'ordinanza n. 400 del 31 ottobre 2016.

### **Nota**

*È stata prevista una specifica disciplina per il rimborso dei costi sostenuti da Anci*

## **ORDINANZA N. 418 DEL 29 NOVEMBRE 2016**

### **Articolo 5 (Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena ed effettiva operatività dei Comuni)**

1. In considerazione delle criticità logistiche ed operative conseguenti agli eventi sismici di cui in premessa, al fine di garantire l'espletamento, senza soluzione di continuità, delle attività negoziali oltre che delle attività di collaborazione tra pubbliche amministrazioni, i Comuni interessati dai medesimi eventi sono autorizzati, fino alla scadenza dello stato di emergenza dichiarato con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2016, a stipulare contratti di lavori, servizi e forniture, nonché a concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni anche mediante l'utilizzo di modalità differenti da quelle informatiche ed elettroniche previste dall'articolo 32, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 15, comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Al fine di garantire l'immediata ed effettiva reperibilità sui territori colpiti dagli eventi sismici di cui in premessa, il personale dei Comuni interessati non residente nei territori colpiti dal sisma e direttamente impiegato nelle attività connesse all'emergenza per le quali è richiesta la reperibilità h24, è autorizzato ad alloggiare in strutture e moduli abitativi temporanei adibiti a tale scopo, individuati ed allestiti dai predetti Comuni nell'ambito delle attività previste dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 408/2016.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il personale dei Comuni non direttamente interessati dai predetti eventi sismici, impegnato nelle attività connesse all'emergenza sui territori colpiti ai sensi dell'articolo 9 dell'ordinanza n. 394/2016, può essere alloggiato in strutture e moduli abitativi temporanei, in alternativa all'alloggio in strutture alberghiere.

### **Nota**

*La condizione in cui versano i Comuni di criticità logistiche ed operative conseguenti agli eventi sismici, non avrebbe consentito di utilizzare la sottoscrizione in formato elettronico o digitale, si è prevista quindi la possibilità di stipulare contratti di lavori, servizi e forniture, nonché a concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni anche mediante l'utilizzo di modalità differenti da quelle informatiche ed elettroniche previste dall'articolo 32, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 15, comma 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

*È stata prevista la possibilità di alloggiare in strutture e moduli abitativi temporanei al personale dei Comuni interessati non residente nei territori colpiti dal sisma e direttamente impiegato nelle attività connesse all'emergenza per le quali è richiesta la reperibilità h24, nonché al personale dei Comuni beneficianti, impegnato nelle attività connesse all'emergenza sui territori colpiti.*

*Con nota del servizio giuridico è stato specificato che l'articolo 5, commi 2 e 3, dell'ordinanza 418 del 2016, nel riferirsi al termine "strutture e moduli abitativi temporanei" intenda ragionevolmente ricomprendere anche i camper e le roulotte.*

## **ORDINANZA N. 438 DEL 16 FEBBRAIO 2017**

### **Articolo 5 (Anticipazione delle misure più urgenti per il ripristino della capacità di risposta alle emergenze del Servizio Nazionale della Protezione Civile)**

1. In considerazione del prolungato impiego e del reiterato dispiegamento nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria delle componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, anche in conseguenza del susseguirsi di eventi sismici di forte intensità, nelle more del completamento della ricognizione prevista dall'articolo 3 dell'ordinanza n. 396 del 2016, il Dipartimento della Protezione Civile può autorizzare l'avvio immediato e con procedure di urgenza delle attività volte al ripristino della funzionalità, al ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle attività di assistenza e soccorso nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, entro il limite massimo di euro 13,2 milioni, come di seguito suddivisi:
  - a. fino a un massimo di euro 3,2 milioni per le esigenze delle strutture di Protezione Civile e delle colonne mobili delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ivi comprese quelle degli enti locali integrati nei rispettivi sistemi regionali di Protezione Civile e quelle delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali;
  - b. fino a un massimo di euro 3 milioni per le esigenze delle strutture di protezione civile e delle colonne mobili delle altre regioni e province autonome intervenute, ivi comprese quelle degli enti locali integrati nei rispettivi sistemi regionali di protezione civile e quelle di proprietà delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali;
  - c. fino a un massimo di euro 1,5 milioni per le esigenze delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco centrale del Dipartimento della Protezione Civile;
  - d. fino a un massimo di euro 2,5 milioni per le esigenze del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'Interno;
  - e. fino a un massimo di euro 1,3 milioni per le esigenze del Ministero della difesa;
  - f. fino a un massimo di euro 750.000,00 per le esigenze delle forze di polizia;
  - g. fino a un massimo di euro 500.000 per le esigenze delle Amministrazioni comunali intervenute mediante gemellaggi operativi a supporto degli enti locali colpiti sotto il coordinamento dell'ANCI;
  - h. fino a un massimo di euro 300.000,00 per le esigenze della Croce Rossa Italiana;
  - i. fino a un massimo di euro 150.000,00 per le esigenze del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico.
2. A tal fine il massimale di cui al comma 1, lettera a) è ripartito tra le 4 Regioni in proporzione ai rispettivi fabbisogni documentati, e i massimali di cui alle lettere b), c) e g) del medesimo comma 1 sono ripartiti tra i soggetti beneficiari in proporzione al numero delle risorse impiegate e al periodo di impiego dei soccorritori, volontari e non, come risultanti dalle rilevazioni di presenza riferite al periodo dal 24 agosto al 31 gennaio.
3. I soggetti beneficiari presentano al Dipartimento della Protezione Civile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, l'elenco delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle attività di assistenza e soccorso poste in essere nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria la cui funzionalità necessita di essere ripristinata, unitamente all'analitica quantificazione delle spese necessarie.

Il Dipartimento della Protezione civile provvede alla necessaria istruttoria in esito alla quale approva l'elenco e autorizza l'avvio immediato delle procedure di acquisizione, determinando l'ammontare massimo dei contributi concedibili a ciascun soggetto beneficiario.

4. Per le finalità di cui al comma 3, ai soggetti beneficiari può essere riconosciuta ed erogata, su richiesta, un'anticipazione non superiore al 50% del complesso dei contributi concedibili spettanti. Il saldo è erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione.
5. Per gli acquisti di forniture e servizi da parte di pubbliche amministrazioni in attuazione del presente articolo è autorizzato, nei limiti ivi previsti, il ricorso alle procedure di cui all'art.5 dell'ordinanza n. 394 del 2016.
6. Con proprio provvedimento il Capo del Dipartimento della Protezione civile può destinare le somme eventualmente residue all'esito della realizzazione delle attività di cui al presente articolo al finanziamento di eventuali fabbisogni eccedenti da parte di altri soggetti beneficiari che ne facciano documentata richiesta.

**Nota**

*È stata riconosciuta la possibilità di concedere contributi fino ad un massimo di euro 500.000 per le esigenze delle Amministrazioni comunali intervenute mediante gemellaggi operativi a supporto degli enti locali colpiti sotto il coordinamento dell'ANCI. A tal fine il Dipartimento della Protezione civile può autorizzare l'avvio immediato e con procedure di urgenza delle attività volte al ripristino della funzionalità, al ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle attività di assistenza e soccorso nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.*